



ASSOCIAZIONI.		Trim.	Sem.	Anno
Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento	Roma	L. 11	21	40
	Per tutto il Regno	" 13	25	48
Giornale senza Rendiconti.....	Roma	" 9	17	32
	Per tutto il Regno	" 10	19	36
Estero aumento spese postali. — Un numero separato, in Roma, cent. 10; per tutto il Regno cent. 15. — Un numero arretrato costa il doppio. — Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.				

INSERZIONI.
Annunzi giudiziari cent. 25; ogni altro avviso cent. 30 per ogni linea di colonna o spazio di linea.
AVVERTENZE. — Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono *esclusivamente* alla Tipografia EREDI BOTTA, via della Missione. Nelle provincie del Regno ed all'Estero agli Uffici Postali.

DIREZIONE: ROMA, via della Scrofa, n. 47, piano 2°.

PARTE UFFICIALE

Malgrado ripetute smentite, alcuni giornali esteri persistono ad affermare che il Governo italiano abbia fatto uffici o rivolto comunicazioni ad altri Governi all'oggetto di deferire ad una Conferenza il recente trattato franco-tunisino.

Dichiariamo che tale notizia è completamente falsa.

LEGGI E DECRETI

Il Numero 209 (Serie 3^a) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato, Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. È approvata la convenzione stipulata il 14 novembre 1880 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Sindaco di Roma per il concorso dello Stato nelle opere edilizie e d'ampliamento della capitale del Regno colle modificazioni di cui all'articolo seguente.

Art. 2. a) All'articolo 9 della convenzione è sostituito il seguente:

« La somma di 50 milioni di lire del concorso governativo sarà stanziata nei bilanci dello Stato in ragione di lire 2,500,000 all'anno nei 20 anni a decorrere dal 1882 al 1901 inclusivamente. »

b) All'articolo 11 della convenzione è sostituito il seguente:
« Della somma complessiva di 50 milioni, di cui agli articoli 1 e 9, 30 milioni s'intendono assegnati e vincolati integralmente ed esclusivamente alla esecuzione ed al pagamento delle opere di cui all'articolo 3; la somma rimanente s'intenderà devoluta a sussidio delle opere di cui agli articoli 4 e 6, imputandosi nella medesima le perdite per sconti ed anticipazioni anche in dipendenza dell'operazione di cui all'articolo 10. »

c) Al n. 4 della tabella A sarà sostituito il seguente:

« Proseguimento della via Nazionale alla larghezza di 20 metri dalla piazza di Venezia ai ponti sul Tevere. »

Art. 3. È autorizzata la spesa di lire 50,000,000 come concorso dello Stato nelle opere suddette.

Art. 4. Tale somma sarà iscritta in apposito capitolo del bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici sotto il titolo: *Concorso dello Stato nelle opere edilizie e di ampliamento della capitale del Regno*, e sarà stanziata in ragione di 2,500,000 lire all'anno nei 20 anni a decorrere dal 1882 al 1901 inclusivamente.

Art. 5. Il Governo del Re presenterà, ogni anno, al Parlamento una relazione sull'andamento delle opere edilizie contemplate nella presente legge.

Art. 6. Nel 1883 il Governo presenterà un disegno di legge per la esecuzione del palazzo del Parlamento.

È autorizzata la spesa di lire 50 mila da stauziarsi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'Interno per il 1882 in apposito capitolo colla denominazione: *Premi agli autori dei migliori progetti per il palazzo del Parlamento*.

Con decreto Reale saranno stabilite le norme per il concorso ed il conferimento dei premi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 maggio 1881.

UMBERTO.

CAIROLI.

Visto, il Guardasigilli: T. VILLA.

CONVENZIONE fra il Governo ed il comune di Roma pel concorso governativo nelle opere edilizie in detta città.

Per assicurare entro un periodo di tempo determinato l'eseguimento delle opere d'ingrandimento edilizie più importanti di cui ha bisogno la capitale del Regno, il Governo, rappresentato da S. E. il Presidente del Consiglio dei Ministri, commendatore Benedetto Cairoli, ed il comune di Roma, rappresentato dal ff. di sindaco, cavaliere Augusto Armellini, hanno stipulato e stipulano la seguente convenzione:

Art. 1. Lo Stato concorre per una somma di cinquanta milioni di lire alle spese da sostenersi dal comune di Roma per l'attuazione del piano edilizio regolatore e di ampliamento della capitale del Regno.

Art. 2. Il piano edilizio regolatore e di ampliamento della città di Roma sarà sottoposto all'approvazione governativa, a norma della legge 25 giugno 1865, n. 2359, non più tardi del 31 dicembre 1881.

Art. 3. Presi i necessari accordi colle rispettive Amministrazioni governative, dovranno in quel piano essere determinate le

aree per le seguenti opere pubbliche governative da costruirsi dal comune di Roma:

- 1° Il palazzo di giustizia;
- 2° Il palazzo dell'Accademia delle scienze;
- 3° Il policlinico;
- 4° I quartieri militari per l'alloggiamento di due reggimenti di fanteria e di un reggimento di artiglieria;
- 5° Uno spedale militare della capacità di mille letti;
- 6° Una piazza d'armi.

Art. 4. Nel piano stesso saranno progettati almeno due nuovi ponti sul Tevere, coordinati al piano regolatore ed alle grandi vie da aprirsi lungo le rive del fiume, nonchè il palazzo delle Esposizioni di belle arti.

Art. 5. I piani di esecuzione degli edifizii, di cui all'articolo 3, saranno compilati a cura del comune di Roma entro sei mesi dalla comunicazione dei progetti di massima, che gli saranno stati comunicati dalle rispettive Amministrazioni governative in un termine non maggiore di sei mesi dalla pubblicazione della legge approvativa della presente convenzione, e dovranno essere approvati colle norme prescritte dalle leggi dopo udito il parere del municipio.

Entro lo stesso termine saranno dal comune allestiti i progetti definitivi dei due ponti urbani sul Tevere e del palazzo delle Esposizioni di belle arti.

Art. 6. Udita la rappresentanza comunale, saranno con decreto reale fissati ripartitamente in un decennio i termini entro i quali dovranno compiersi gli edifizii e le opere di cui agli articoli 3 e 4.

Oltre a ciò il comune di Roma eseguirà entro il periodo di anni venti, decorrendi dal 1° gennaio 1882, le opere edilizie che sono notate nell'annessa tabella A, oppure, in luogo di esse, altre opere a sua scelta di eguale importanza, che gli eventuali bisogni della città reclamassero come più urgenti.

Art. 7. È concessa al comune di Roma la facoltà di deviare dall'Aniene sopra Tivoli tre metri cubi d'acqua, all'oggetto di creare in Roma e nelle sue adiacenze una considerevole forza motrice per usi industriali.

Il progetto di questa deviazione dovrà essere allestito dal comune e sottoposto all'approvazione governativa a norma di legge entro l'anno 1883.

Art. 8. Una parte della forza motrice, non maggiore della metà, che si otterrà mediante la derivazione indicata nell'articolo antecedente, sarà ceduta in assoluta proprietà allo Stato, nella misura che sarà riconosciuta necessaria per gli opifici governativi che s'istituissero in Roma.

Art. 9. La somma di cinquanta milioni di lire del concorso governativo sarà stanziata nei bilanci dello Stato in ragione di due milioni all'anno nei venticinque anni, a decorrere dal 1882 al 1906 inclusivamente.

Art. 10. Qualora per affrettare l'esecuzione delle opere contemplate nella presente convenzione il comune di Roma deliberi di procurarsi i fondi necessari mediante una operazione di eredità, il Governo garantirà questo prestito nei limiti degli stanziamenti fissati nel precedente articolo.

Art. 11. Si dichiara e rimane inteso che la spesa complessiva posta a carico del comune di Roma per la esecuzione delle opere indicate nell'articolo 3, in nessun caso potrà assorbire tutto l'ammontare del concorso governativo, di cui agli articoli 1 e 9 della presente convenzione, tenuto anche conto del disposto dall'art. 10 della convenzione medesima, la parte residuale di detto concorso dovendo essere devoluta a sussidio delle opere edilizie comunali contemplate negli articoli 4 e 6.

Art. 12. Le aree e le proprietà demaniali sulle quali dovessero erigersi gli edifizii di cui agli articoli 3 e 4 saranno dal comune occupate senza alcun compenso allo Stato, e reciprocamente per saranno in proprietà dello Stato, insieme agli edifizii indicati all'articolo 3, le aree e proprietà comunali che fossero state per la loro costruzione occupate.

Art. 13. Quando siano ultimati e collaudati il palazzo di giustizia ed il nuovo spedale militare, saranno ceduti in piena pro-

prietà al comune di Roma l'ex-convento dei Filippini, ora occupato dai Tribunali, e l'attuale Ospedale militare di Sant'Antonio.

Dopo l'ultimazione dei quartieri di cui all'articolo 3, passeranno in piena proprietà del comune di Roma i quartieri, o caserme, di S. Bernardec, Ravenna Grande, Santa Prassede, Cimarra, Clarelli, come pure la caserma Traspontina.

Art. 14. Saranno dichiarate di pubblica utilità le opere del piano regolatore edilizio e di ampliamento della città di Roma, di cui agli articoli 2, 3 e 4, coll'obbligo di contributo per parte dei proprietari dei beni confinanti e limitrofi, e con facoltà di espropriazione, estesa alle zone laterali quando ciò conferisca al decoro delle opere stesse nei modi consentiti dalla legge 25 giugno 1865, num. 2359.

Per l'esecuzione poi delle opere stesse rimangono fermi i concorsi a carico della provincia, che sono stati deliberati dal Consiglio provinciale, o che siano per legge dovuti da altri comuni.

Art. 15. Il Governo rinuncia ad ogni suo diritto di credito verso il municipio di Roma per i canoni e per le corrisposte arretrate di affitto dei locali demaniali da esso fin qui occupati per i servizi governativi posti a suo carico, assumendo il Municipio medesimo l'obbligo di corrispondere al Demanio dello Stato, da oggi in avanti, i detti canoni e corrisposte di affitto, mediante stipulazione di regolari contratti di locazione, senza pregiudizio delle eventuali ragioni, che, riguardo alla proprietà ed all'uso dei detti locali potranno competergli.

Art. 16. La presente convenzione, già accettata dal Consiglio comunale di Roma in adunanza del 27 settembre 1880, verrà registrata col diritto fisso di lira una, sarà presentata al Parlamento, e non potrà essere esecutiva se non dopo approvata per legge.

Fatta a Roma quest'oggi 14 del mese di novembre dell'anno 1880.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Firmato: CAIROLI.

Il ff. di Sindaco del Comune di Roma

Firmato: A. ARMELLINI

Firmati: F. SEISMIT-DODA, testimonia.
IPPOLITO DOLCE, id.

*Il Caposezione del Ministero dei Lavori Pubblici
delegato alla stipulazione dei contratti*

Firmato: M. FRIGERI.

A.

ELENCO delle opere edilizie più importanti da eseguirsi in Roma nel periodo di anni venti.

INDICAZIONE DELLE OPERE

N° d'ordine della tabella	
1	Due ponti sul Tevere nel suburbio della città.
2	Demolizione del quartiere del ghetto, con rialzamento e sistemazione del suolo.
3	Prima serie di opere per la riforma della fognatura della città e pel risanamento del sottosuolo.
4	Proseguimento della via Nazionale dalla piazza di Venezia alla piazza di San Pantaleo.
5	Mercato centrale.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Firmato: CAIROLI.

Il ff. di Sindaco del Comune di Roma

Firmato: A. ARMELLINI.

Firmati: F. SEISMIT-DODA, testimonia.
IPPOLITO DOLCE, id.

*Il Caposezione al Ministero dei Lavori Pubblici
delegato alla stipulazione dei contratti*

M. FRIGERI.

Per copia conforme ad uso amministrativo:

*Il Caposezione al Ministero dei Lavori Pubblici
delegato alla stipulazione dei contratti*

M. FRIGERI.